

Consorzio Idrico Terra di Lavoro C.I.T.L.

Statuto

Approvato con delibera n. 08 del 15.10.2009

SOMMARIO

.....	3
TITOLO I - COSTITUZIONE	4
Art. 1 - Costituzione del Consorzio.....	4
Art. 2 - Scopi e finalità del Consorzio	4
Art. 3 - Enti partecipanti e quote di partecipazione.....	6
Art. 4 - Durata del Consorzio	6
Art. 5 - Modifica della compagine consortile	7
Art. 6 - Modificazioni allo Statuto.....	7
Art. 7 - Sede legale.....	8
Art. 8 - Servizi locali affidati al Consorzio.....	8
Art. 9 - Competenze del Consorzio	8
TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO	9
Art. 10 - Organi del Consorzio.....	9
Art. 11 – Assemblea - Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea	9
Art. 12 - Competenze dell’Assemblea	10
Art. 13 - Convocazione e funzionamento dell’Assemblea.....	11
Art. 14 - Membri dell’Assemblea.....	12
Art. 15 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.	13
Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.....	14
Art. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione	14
Art. 18 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione	16
Art. 19 - Consiglieri	17
Art. 20 - Il Direttore	17
Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	18
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO	19

Art. 22 - Partecipazione e consultazione degli Enti consorziati	19
Art. 23 - Trasparenza e informazioni agli utenti	19
Art. 24 - Rapporti di consultazione e collaborazione con altri Enti	20
Art. 25 - Struttura tecnico-operativa	20
TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZA	20
Art. 26 - Finanziamento del Consorzio	20
Art. 27 - Principi contabili.....	21
Art. 28 - Patrimonio del Consorzio.....	21
Art. 29 - Rapporti finanziari con gli Enti consorziati.....	22
Art. 30 - Destinazione dell'utile di gestione e copertura dell'eventuale perdita.....	22
Art. 31 - Recesso del singolo Ente consorziato	22
Art. 32 - Risoluzione delle controversie	23
Art. 33 - Scioglimento del Consorzio.....	23
Art. 34 – Entrata in vigore.	24
Art. 35 - Norma di rinvio	24
ALLEGATO “A” QUOTE DI PARTECIPAZIONE ENTI CONSORZIATI C.I.T.L.....	25

TITOLO I - COSTITUZIONE

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

1. Tra i Comuni di cui all'allegato "A" del presente Statuto e la Provincia di Caserta, è costituito ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.), un Consorzio per la gestione del servizio idrico integrato.
2. Il Consorzio, denominato "Consorzio Idrico Terra di Lavoro" (in sigla CITL), è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale.

Art. 2 - Scopi e finalità del Consorzio

1. Il Consorzio è costituito per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti consorziati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l'attività di regolazione e di vigilanza, relativamente all'assunzione diretta e relativa gestione dei seguenti servizi pubblici:
 - a) captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione di acqua per usi potabili e per usi diversi;
 - b) raccolta, trattamento, depurazione, ri-uso e scarico delle acque reflue;
 - c) servizi di fognatura;
 - d) attività connesse ed accessorie;
 - e) utilizzo delle risorse idriche secondo criteri finalizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse stesse (art. 1 c. 2 e 3, L. 5 gennaio 1994, n° 36 - disposizioni in materia di risorse idriche);
 - f) garanzie di informazione agli utenti relative ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate (art. 23 c. 2, L. 5 gennaio 1994, n° 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche);
 - g) verifiche, svolte con un adeguato servizio di controllo territoriale gestito direttamente dal Consorzio o tramite convenzione, che assicurino la fornitura di acqua di buona qualità, non contaminata non solo dagli agenti inquinanti tradizionali delle falde, ma anche dalla presenza di sostanze dannose per la salute di carattere eccezionale o di recente scoperta;
 - h) il Consorzio potrà estendere la propria attività ad altri servizi connessi o accessori.
2. Il Consorzio potrà inoltre:
 - a) costituire o partecipare ad Enti e/o società a capitale pubblico, e/o a capitale misto, pubblico e privato, per la gestione delle attività predette e/o connesse e/o accessorie ai servizi sopra indicati;
 - b) partecipare ad Enti e/o società che abbiano fini connessi o accessori con quelli del Consorzio;

- c) il Consorzio potrà svolgere tutti i servizi precedentemente indicati anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici o privati.
3. I Comuni possono provvedere all'affidamento mediante convenzione di attività connesse o accessorie alle precedenti.
 4. Per il conseguimento dei suoi scopi il Consorzio avrà in dotazione, locazione o comodato dai singoli Comuni partecipanti gli impianti e le reti di distribuzione di acqua, convogliamento e depurazione acque reflue che siano o saranno realizzati nei singoli Comuni.
 5. Il Consorzio acquisisce la proprietà degli impianti e delle reti che, durante il suo funzionamento, costruirà direttamente per il conseguimento degli scopi consortili.
 6. Inoltre, il Consorzio ha lo scopo di adottare, previa intesa con i Comuni, iniziative di coordinamento e di raccordo per i servizi locali di carattere economico e imprenditoriale non affidati al Consorzio, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.
 7. L'attività del Consorzio è orientata al conseguimento delle seguenti finalità:
 - a) affermare il principio della separazione tra funzioni amministrative e gestione imprenditoriale dei servizi;
 - b) garantire adeguati livelli di qualità dei servizi, con il progressivo superamento di eventuali disomogeneità in termini di dotazioni infrastrutturali, di consumi, di tariffe e di servizi forniti;
 - c) affidare l'attività gestionale dei servizi ad imprese industriali che assicurino la massima efficienza, efficacia ed economicità in un contesto di progressiva liberalizzazione e concorrenzialità nel segmento dei servizi pubblici economici;
 - d) assicurare un'armonica diffusione e le pari fruibilità dei servizi per tutti i Consorziati, fondate sul principio "solidaristico" fra gli Enti consorziati;
 - e) favorire la coerenza tra le attività di gestione dei servizi pubblici e le indicazioni della pianificazione regionale e provinciale di settore, perseguendo, nell'organizzazione dei servizi di propria competenza, obiettivi di sostenibilità dello sviluppo nel territorio degli Enti consorziati;
 - f) tutelare e garantire gli interessi dei cittadini in generale e degli utenti e consumatori in particolare, attraverso un sistema certo di costi e tariffe improntato a criteri di equità e di massima trasparenza, e orientato alla graduale omogeneizzazione delle tariffe;
 - g) garantire condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
 - h) definire una pianificazione degli investimenti che assicuri anche nel medio e lungo termine elevati livelli qualitativi dei servizi e la valorizzazione dell'ecosistema locale;
 - i) fornire adeguata informazione agli utenti, singoli od organizzati in forme di rappresentanza collettiva, favorendone la partecipazione alla progettazione e alla realizzazione di servizi rispondenti alle esigenze della popolazione;

- j) promuovere, per quanto di competenza, una cultura di rispetto dell'ambiente e di uso razionale delle risorse;
- k) armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti gestori con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale, di sviluppo economico e di uso razionale ed efficiente delle risorse espressi dalla Comunità locale.

I suddetti servizi ed attività formano oggetto del Consorzio nel loro ciclo completo, dalla progettazione alla costruzione degli impianti, alla gestione ed esercizio degli stessi.

Restano in capo agli Enti medesimi le competenze autorizzatorie ad essi attribuite da normative nazionali o regionali.

Art. 3 - Enti partecipanti e quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti consorziati sono determinate facendo riferimento all'ultimo censimento della popolazione residente nei Comuni consorziati, pubblicato dall'ISTAT ed espresso in millesimi.

La Provincia di Caserta ha come una quota millesimale pari al doppio di quella del Comune con la maggiore popolazione residente riferita all'ultimo censimento (per le quote di partecipazione si rinvia all'allegato "A").

2. Le quote di partecipazione degli Enti consorziati saranno aggiornate entro 3 (tre) mesi dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.
3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, siano affidate al Consorzio le funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, saranno determinate con riferimento ad essi specifiche quote di partecipazione, limitatamente agli Enti che hanno provveduto all'affidamento ed alla Provincia.
4. Le quote di partecipazione saranno modificate a seguito della ristrutturazione ed eventuale ampliamento dei servizi e potranno essere riviste inserendo altri parametri. Tali modifiche saranno approvate con le modalità previste per le modifiche statutarie di cui all'art. 6.
5. Alla quota di partecipazione di ciascun ente consorziato, corrispondono:
 - a) La quota con la quale il rappresentante dell'ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea;
 - b) La quota con la quale l'ente partecipa all'eventuale registrazione degli utili o concorre alla copertura delle eventuali perdite di gestione.

Art. 4 - Durata del Consorzio

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31/12/2050 e, in ogni caso, fino all'esaurimento del proprio scopo.

2. La durata indicata al comma 1 potrà essere prorogata con decisione assunta dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 6 del presente statuto per le sue modificazioni.
3. Il Consorzio può essere sciolto anticipatamente rispetto a quanto stabilito ai commi precedenti con decisione assunta dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 6 del presente statuto per le sue modificazioni.
4. Contestualmente alla decisione di sciogliere il Consorzio, si attiva la procedura di scioglimento prevista dal successivo art. 33, dove vengono stabilite le modalità di liquidazione dell'Ente.

Art. 5 - Modifica della compagine consortile

1. La compagine consortile del Consorzio può subire modificazioni a seguito dell'ingresso o del recesso di uno o più Enti che risultino avere interessi comuni con gli Enti Consorziati.
2. La deliberazione di modificazione della compagine consortile viene assunta dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli enti consorziati rappresentanti, altresì, la maggioranza delle quote consortili. Nella stessa seduta l'assemblea stabilisce la data di decorrenza del nuovo assetto.
3. La domanda di ammissione e la deliberazione dell'Assemblea sono comunicate a tutti gli Enti interessati.
4. La partecipazione al Consorzio non comporta per i Comuni aderenti l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi pubblici locali individuati fra gli scopi del Consorzio stesso.
5. La deliberazione assembleare prevista al comma 2 del presente articolo, con la quale viene approvata l'adesione di un Ente locale, stabilisce anche l'entità della quota consortile che questi è tenuto a versare, ordinariamente calcolata in proporzione alla prevista quota di partecipazione e con riferimento al capitale di dotazione risultante dall'ultimo bilancio approvato.
6. Il recesso di uno o più Enti consorziati è regolamentato dall'art. 31 del presente Statuto.

Art. 6 - Modificazioni allo Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dall'assemblea dei consorziati con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi di tutte le quote consortili.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, in seconda convocazione, e lo statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza degli enti consorziati rappresentanti, altresì, la maggioranza delle quote consortili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 7 - Sede legale

1. Il Consorzio ha sede legale nel capoluogo di Provincia e può dotarsi di una o più sedi operative.
2. Il Consorzio può anche aprire, per dimostrate ragioni di efficienza ed efficacia, uffici decentrati e sedi distaccate all'interno della provincia.

Art. 8 - Servizi locali affidati al Consorzio

1. Il Consorzio svolge le funzioni amministrative e di regolazione relative alle attività indicate al precedente articolo 2) ed al successivo articolo 9).
2. L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza degli enti consorziati rappresentanti, altresì, la maggioranza delle quote consortili, potrà affidare al Consorzio le funzioni amministrative di altri servizi a carattere economico ed imprenditoriale diversi da quelli indicati al precedente articolo 2) ed al successivo articolo 9).
3. Contestualmente alla decisione di affidare al Consorzio le competenze relative ai nuovi servizi, l'Assemblea determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
4. In relazione all'affidamento al Consorzio di funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, saranno determinate delle quote di partecipazione limitatamente ai Comuni interessati ed alla Provincia.
5. Ad esclusione dei servizi indicati agli articoli 2 e 9 del presente statuto, l'Assemblea può decidere, con la medesima modalità prevista al comma 2 del presente articolo, la revoca dei servizi affidati al Consorzio.

Art. 9 - Competenze del Consorzio

1. Il Consorzio esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad esso assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con eventuali terzi gestori.
2. Competono, in particolare, al Consorzio le funzioni di seguito elencate:
 - a) determinazione della tariffa e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato, nonché per gli altri servizi eventualmente affidati;
 - b) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
 - c) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;

- d) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione se sia più vantaggioso, o meno, l'affidamento contestuale di più servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti;
 - e) controllo sul servizio reso dal gestore terzo nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
 - f) amministrazione dei beni strumentali ad esso affidati dagli Enti per l'esercizio dei servizi pubblici.
3. Competono, inoltre, al Consorzio le seguenti funzioni:
- a) attività consultiva nei confronti degli Enti consorziati su materie e questioni attinenti i servizi affidati;
 - b) emanazione di direttive per la corretta applicazione delle clausole e condizioni previste dagli accordi tra i gestori terzi ed il Consorzio, nonché per la corretta interpretazione delle stesse.
4. Il Consorzio, previa intesa con i Comuni consorziati, potrà inoltre svolgere:
- a) attività di coordinamento e di supporto tecnico per l'esercizio delle competenze autorizzatorie ad essi spettanti in merito ai servizi affidati al Consorzio;
 - b) attività di coordinamento e di supporto tecnico per le funzioni amministrative relative ai servizi locali di carattere economico e imprenditoriale che gli stessi non hanno affidato al Consorzio.
5. Al Consorzio spettano, inoltre, tutte le funzioni in materia di organizzazione ed espletamento delle procedure relative alla gestione dei servizi ad esso riconosciute dalla normativa nazionale o regionale.

TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 10 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio, ai sensi dell'art. 31 Decreto Legislativo 267/2000:
- a) L'Assemblea dei Consorziati;
 - b) il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) il Direttore Generale;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 – Assemblea - Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati, nelle persone dei Sindaci, Presidenti o loro delegati, come previsto dall'art 31 c. 4 del T.U.E.L..

La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e comunicata al Consorzio; essa decade qualora cessi dalla carica il delegante.

2. L'Assemblea è un organo permanente del Consorzio e dura sino alla sua cessazione.

3. L'Assemblea prende atto del variare dei suoi membri in relazione ai mutamenti delle cariche e delle deleghe presso gli Enti consorziati, senza necessità di formali atti di insediamento periodico del consesso.

L'assemblea verifica, inoltre, le condizioni di compatibilità/incompatibilità dei rappresentanti degli Enti consorziati con la carica ricoperta.

4. L'Assemblea è dotata di un Presidente e di un Vice Presidente, eletti tra i suoi componenti a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza degli enti consorziati rappresentanti, altresì, la maggioranza delle quote consortili, che svolgono tutte le funzioni che la legge e i regolamenti attribuiscono ai Presidenti ed ai Vice Presidenti degli organi assembleari degli enti locali.

5. Il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente restano in carica 5 anni decorrenti dalla data della nomina. Nel caso di dimissioni, impedimento temporaneo, decadenza dalla carica del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

Le eventuali cause di incompatibilità a ricoprire la carica di componente degli organi del Consorzio sono eccepite dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, garantendo il contraddittorio e assumendo quale riferimento le procedure previste in materia di incompatibilità per i consiglieri comunali e provinciali.

6. Nel caso di dimissioni, impedimento temporaneo, decadenza dalla carica del Vice Presidente, l'Assemblea provvede, nella prima riunione utile, a sostituirlo con le maggioranze di cui al precedente comma 4.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Consorzio, elegge il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) e ne approva gli atti fondamentali, art. 31 c. 5 T.U.E.L..

2. Spetta all'Assemblea deliberare sui seguenti atti:

a) l'elezione e la revoca del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente;

- b) la nomina e revoca del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la nomina e revoca dei revisori dei conti e la determinazione del relativo compenso;
 - d) promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del C.d.A. e del Collegio dei Revisori dei Conti, del Direttore e dei dipendenti del Consorzio, nei casi previsti dalla legge;
 - e) la modifica della Convenzione costitutiva del Consorzio, in conformità di quanto previsto nella Convenzione medesima;
 - f) la modifica dello Statuto ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 6;
 - g) di deliberazione dei regolamenti consortili;
 - h) di deliberazione, se necessario, di un regolamento che disciplini il proprio funzionamento ad integrazione di quanto previsto nel presente statuto;
 - i) la modifica delle quote di finanziamento del Consorzio, la possibile ricapitalizzazione in caso di perdite non ripianabili con il fondo di riserva;
 - j) l'affidamento di nuovi servizi al Consorzio ai sensi del precedente art. 8;
 - k) la determinazione delle tariffe dei servizi consortili ai sensi dell'art. 117 del T.U.E.L.;
 - l) l'approvazione del piano programma, dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
 - m) la determinazione delle indennità di carica e di presenza, dei rimborsi spese e di ogni altro trattamento economico spettanti al Presidente ed al Vice Presidente dell'Assemblea nonché al Presidente, al Vice Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri stabiliti dalla legge per il mandato di Consigliere del Comune consorziato più popoloso;
 - n) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, se non previste nel bilancio pluriennale;
 - o) le operazioni immobiliari quali acquisti, alienazioni e permuta, qualora non espressamente previste in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione, ovvero che non siano connesse con l'ordinaria amministrazione e funzionamento del Consorzio;
 - p) di disposizione del patrimonio consortile;
 - q) di adozione, compatibilmente con la natura e le funzioni del Consorzio, degli atti per la creazione di forme di collaborazione stabili e vincolanti mediante altre forme associative previste dal Capo V° Decreto Legislativo 267/2000.
3. Assumere ogni altra deliberazione che per legge, per convenzione o per statuto sia riservata all'assemblea.

4. Gli atti deliberati dall'Assemblea di cui al comma 2 sono gli atti fondamentali del Consorzio. Essi sono trasmessi a cura e sotto la responsabilità della Presidenza dell'Assemblea ai Comuni consorziati entro dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 13 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Assemblea con il mezzo ritenuto più idoneo, fra cui in particolare lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni rispetto a quello previsto per la riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore.

2. L'Assemblea al cui ordine del giorno è posta l'elezione del Presidente del Consorzio o dell'Assemblea o la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione, è convocata con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni.

3. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della seduta, sia di prima che, eventualmente, di seconda convocazione, e l'indicazione degli oggetti da trattare.

4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale e del bilancio di esercizio.

5. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta il Presidente del Consorzio o 1/3 degli Enti consorziati o un numero di Enti che rappresenti 1/4 delle quote di partecipazione.

6. L'Assemblea, fatte salve le diverse maggioranze assembleari previste da altri articoli del presente statuto, delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli enti consorziati rappresentanti, altresì, la maggioranza delle quote consortili.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli enti consorziati rappresentanti altresì un terzo delle quote consortili. L'Assemblea così costituita delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.

7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

8. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente redatti dal Direttore Generale, che funge da Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, il quale può farsi coadiuvare dal personale del Consorzio in possesso di idonee competenze professionali. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, l'Assemblea può affidare la funzione di segretario ad altro funzionario del Consorzio o ad un altro membro dell'Assemblea persona. I verbali delle sedute dell'Assemblea sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate tramite affissione per quindici giorni nella sede legale del Consorzio e nelle altre forme pubblicitarie previste dalla vigente normativa.

10. L'Assemblea può costituire proprie forme di coordinamento esecutivo, fissandone finalità, composizione e regole di funzionamento.

Art. 14 - Membri dell'Assemblea

1. I membri dell'Assemblea esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità del Consorzio, rappresentando gli interessi e le aspettative dei rispettivi Enti di appartenenza.
2. Ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'Assemblea hanno diritto:
 - a) alla visione delle proposte di deliberazione almeno 3 gg. prima della seduta;
 - b) ad ottenere dal Presidente del Consorzio e dagli Uffici del Consorzio copia degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali nonché del materiale istruttorio;
 - c) ad ottenere dagli uffici del Consorzio ogni informazione e documento utile all'espletamento del proprio mandato.

Art. 15 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione funge da Presidente del Consorzio. È eletto, a scrutinio palese, dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli enti consorziati rappresentanti, altresì, la maggioranza delle quote consortili, tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'elezione negli organi di governo degli Enti locali. Allo stesso modo viene eletto, con separata votazione, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono essere nominati Presidente e Vice Presidente del Consorzio, e se nominati decadono, coloro che ricoprono la carica di sindaco, assessore e/o consigliere comunale dei comuni consorziati, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi affidati al Consorzio, nonché coloro che con tali soggetti hanno interessi diretti o indiretti.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio restano in carica 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di nomina.
Qualora il Presidente cessi dalla carica anticipatamente, non decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si procede come previsto dal comma 7 del presente articolo.
4. Il Presidente del Consorzio ha la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio.
5. Il Presidente del Consorzio:
 - a) rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli Enti consorziati e con le pubbliche autorità;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina il Direttore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - e) vigila sul buon funzionamento del Consorzio e sull'operato del Direttore;
 - f) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta, comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi.
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente del Consorzio viene sostituito dal Vice Presidente. Egli può anche delegare, per iscritto, ad uno o più componenti del C.d.A., parte delle proprie competenze. Del conferimento e della revoca della delega viene data notizia all'Assemblea.
7. Qualora si interrompa anticipatamente il mandato del Presidente del Consorzio, questi viene sostituito fino alla nomina del successore, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 (sette) membri oltre al Presidente ed al Vice Presidente del Consorzio e resta in carica 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di nomina.
2. I consiglieri sono scelti con criteri di competenza e professionalità.
3. Il candidato a membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti soggettivi previsti per gli amministratori degli Enti locali; non possono ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione coloro che ricoprono la carica di sindaco, assessore e/o consigliere comunale dei comuni consorziati, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi affidati al Consorzio, nonché coloro che con tali soggetti hanno interessi diretti o indiretti.
4. I consiglieri sono eletti con votazione successiva a quella del Presidente e del Vice Presidente nel corso della seduta convocata a norma dell'art. 13, comma 2. La nomina avviene previa presentazione della lista composta da 7 (sette) membri da parte di un componente dell'assemblea.
5. I consiglieri che cessino dalla carica prima della scadenza del mandato vengono sostituiti dall'Assemblea con la procedura definita ai commi precedenti. Il successore esercita le funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
6. Il Presidente del C.d.A. ed i singoli consiglieri, ovvero l'intero Consiglio d'Amministrazione, possono essere revocati nei casi di grave irregolarità o di contrasto con gli indirizzi deliberati

dall'Assemblea, o in caso di ingiustificato e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, o ancora in caso di pregiudizio degli interessi del Consorzio.

7. Per la loro revoca è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei consorziati sia in termini di quote che di singoli enti consorziati.

Art. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio. Ad esso competono tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea, e che non rientrino nelle competenze del Presidente del Consorzio e del Direttore.

Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, spettano, a mero titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'adozione degli atti per l'espletamento dei procedimenti di selezione dei gestori dei servizi in attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea;
 - b) l'adozione degli atti per l'affidamento dei servizi ai gestori in attuazione dell'aggiudicazione deliberata dall'Assemblea;
 - c) la predisposizione degli schemi dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, con allegata la tabella del personale con relativa relazione illustrativa;
 - d) la delibera sui programmi pluriennali di intervento e di investimento a medio e lungo termine e dei relativi piani di finanziamento;
 - e) la predisposizione del bilancio di esercizio unitamente ad una relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) l'autorizzazione al Presidente del Consorzio alla nomina, sospensione e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore;
 - g) l'autorizzazione al Direttore a stare in giudizio;
 - h) la delibera sulle spese relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, anche se non specificatamente previste nel bilancio pluriennale;
 - i) le proposte di atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - j) le azioni da promuovere o sostenere in giudizio.
2. Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritenesse opportuno, può nominare un Nucleo di Valutazione con lo scopo di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa:
 - a) il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia ed ha come referente il Presidente del C.d.A., è composto da tre membri esterni e indipendenti;

- b) i candidati a membri del Nucleo di Valutazione devono possedere i requisiti soggettivi previsti per gli amministratori degli Enti locali, competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, titoli conseguiti, per esperienza maturata presso aziende pubbliche o private;
 - c) non possono essere nominati membri del Nucleo di Valutazione i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi affidati al Consorzio, nonché coloro che con tali soggetti hanno interessi diretti o indiretti.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Direttore:
- a) l'organigramma funzionale dell'azienda;
 - b) i regolamenti di organizzazione e funzionamento del Consorzio, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
 - c) la definizione della dotazione organica dell'Ente, il programma annuale delle assunzioni;
 - d) la nomina, l'assegnazione di incarichi ai dirigenti, adotta, inoltre, i provvedimenti disciplinari a carico degli stessi.
4. Costituiscono atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 commi 1 e 3 e dell' art. 114 c. 8 del Decreto Legislativo 267/2000:
- a) la determinazione del sistema tariffario e delle tariffe;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) i programmi pluriennali di intervento e di investimento a medio e lungo termine ed i relativi piani di finanziamento;
 - d) il bilancio di esercizio;
 - e) gli schemi e i criteri per la selezione dei soggetti gestori;
 - f) ogni altro atto che modifichi la natura, i costi, la quantità e la qualità degli accordi in essere tra soggetti gestori e Comuni alla data di approvazione dello Statuto.

Art. 18 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio con il mezzo ritenuto più idoneo, fra cui in particolare lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto a quello previsto per la riunione. In caso di urgenza anche ad horas.
2. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora e l'indicazione degli oggetti da trattare.
3. Il Consiglio di Amministrazione è ordinariamente convocato presso la sede del Consorzio.
4. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione qualora ne facciano formale richiesta almeno 3 consiglieri; la richiesta deve contenere l'indicazione degli oggetti che si intendono trattare.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della metà dei componenti in carica, più il Presidente.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
7. Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni collegialmente, delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Ciascun consigliere ha diritto di fare constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
9. Il Direttore interviene alle sedute con funzione di segretario redigendo i relativi verbali, che sono firmati dal Direttore medesimo e dal Presidente.
Nei casi in cui lo ritenga opportuno o in caso di assenza del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare la redazione dei verbali ad altro funzionario del Consorzio.
10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate tramite affissione per quindici giorni nella sede del Consorzio.
11. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può invitare a partecipare alle sedute persone estranee al Consiglio stesso, le quali debbono uscire dall'aula al momento della votazione.

Art. 19 - Consiglieri

I consiglieri hanno rilevanza esterna al Consorzio, collegialmente quali componenti del Consiglio di Amministrazione ed individualmente per specifici incarichi ad essi, eventualmente, conferiti dal Consiglio medesimo.

Art. 20 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del C.d.A. che ne determina la durata del mandato.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile della gestione del Consorzio, sovrintendendo a tal fine il funzionamento della struttura tecnico-operativa e perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
 - b) predispone il piano dettagliato degli obiettivi;
 - c) assiste gli organi di amministrazione del Consorzio nello svolgimento delle loro funzioni.
3. Per i fini di cui ai commi precedenti, competono al Direttore le funzioni previste dall'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165, ed in particolare:
 - a) formula le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- b) esprime, in assenza di specifiche figure con qualifica dirigenziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c) predispone gli schemi degli strumenti di pianificazione pluriennale e di programmazione annuale, nonché dei bilanci economici di previsione e del bilancio di esercizio;
 - d) compie gli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) effettua il controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e sull'erogazione del servizio da parte del soggetto gestore;
 - f) rappresenta il Consorzio in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del Consorzio stesso;
 - g) sovrintende a tutti gli atti e adempimenti che ai sensi della normativa vigente rientrano nella sfera gestionale del Consorzio;
 - h) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
 - i) dirige il personale del Consorzio e ne dispone lo sviluppo della carriera secondo i principi fissati dalla legge, dal CCNL di categoria e dal regolamento per gli avanzamenti e le promozioni;
 - j) Propone al C.d.A. la nomina e l'affidamento degli incarichi ai dirigenti;
 - k) Esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale non dirigente in base alle leggi, regolamenti e normative vigenti;
 - l) Interviene, personalmente o tramite un suo rappresentante, previa procura conferita nei modi di legge, nelle cause di lavoro;
 - m) Presiede le aste, gli appalti e le licitazioni private;
 - n) Stipula contratti, con possibilità di delegare tutte queste funzioni al personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ente;
 - o) Provvede, direttamente sotto la propria responsabilità, alle spese ed opere da farsi in economia ed alle alienazioni entro i limiti fissati dal regolamento a parte;
 - p) Firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del C.d.A.;
 - q) Vigila sul regolare invio dei verbali e delle deliberazioni del C.d.A..
4. Esercita tutte le altre funzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti e dal C.d.A..
5. In caso di vacanza temporanea della carica, o di assenza prolungata, il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, affida temporaneamente le funzioni di direttore a un dirigente del Consorzio oppure ad un professionista esterno con particolari competenze tecniche ed in possesso di titolo di studio laurea.

Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ed è nominato dall'Assemblea, le modalità di elezione, la durata, le competenze, le modalità di funzionamento sono stabiliti dagli artt. da 234 a 241 del Decreto Legislativo 267/2000.
2. Per la determinazione del compenso base spettante al revisore, ex comma 1 art. 241 T.U.E.L., si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune più popoloso facente parte del Consorzio, ex comma 5 art. 241 T.U.E.L..

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 22 - Partecipazione e consultazione degli Enti consorziati

1. Almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione, sono depositate presso la sede consortile e messe a disposizione dei consorziati che ne facciano richiesta le proposte relative ai seguenti atti:
 - a) Bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale e bilancio di esercizio;
 - b) programma degli interventi, conseguente piano pluriennale degli investimenti e relativo piano finanziario;
 - c) determinazione del sistema tariffario e delle tariffe;
 - d) modificazioni allo Statuto;
 - e) costituzione di Enti e società di natura giuridica pubblica o privata, ovvero acquisizione di partecipazioni in tali soggetti, nonché creazione di forme di collaborazione stabili e vincolanti con altre forme associative.
2. Dopo l'adozione da parte degli organi competenti, sono inviati agli Enti consorziati:
 - a) gli atti indicati al comma 1 del presente articolo;
 - b) i contratti di servizio e i principali atti destinati a regolamentare i rapporti tra i gestori dei servizi ed il Consorzio;
 - c) i regolamenti di organizzazione e di contabilità del Consorzio;
 - d) gli atti di programmazione attuativa di opere e investimenti di particolare rilevanza strategica.
3. Ulteriori consultazioni e verifiche di carattere sia generale sia gestionale o di indirizzo politico e programmatico, vengono effettuate qualora ne facciano richiesta 1/4 (un quarto) degli Enti consorziati ovvero gli Enti che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) delle quote di partecipazione.

Art. 23 - Trasparenza e informazioni agli utenti

1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali del Consorzio e del C.d.A., secondo quanto previsto dalla Convenzione e dallo Statuto, un apposito regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti del Consorzio, sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti, prevedendo anche le modalità per favorire il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
2. Con deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione vengono assicurate agli utenti idonee risorse tecniche, logistiche e informative per lo svolgimento del ruolo di tutela degli stessi.
3. Per i servizi assegnati in gestione al Consorzio, questo assicurerà l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti, le tecnologie impiegate, il funzionamento degli impianti, la quantità e la qualità dei servizi erogati nell'ambito della propria competenza secondo le norme regolamentari.

Art. 24 - Rapporti di consultazione e collaborazione con altri Enti

1. Il Consorzio può stipulare, con deliberazione adottata dall'Assemblea, convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre forme associative previste anche dal Titolo V° del TUEL, finalizzati a svolgere in modo integrato le funzioni affidate. La collaborazione potrà riguardare l'effettuazione di ricerche, studi e sperimentazioni comuni, la condivisione di risorse professionali, la sottoscrizione di impegni stabili di consultazione, nonché la condivisione di strutture gestionali al fine di contenere i costi di funzionamento del Consorzio.

Art. 25 - Struttura tecnico-operativa

1. Il Consorzio è dotato di una propria struttura tecnico-operativa che risponde al Direttore.
2. Il modello organizzativo, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione organica e le modalità di acquisizione e gestione del personale sono definiti con uno o più regolamenti.
3. Gli atti regolamentari previsti al comma precedente sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.
4. Il Consorzio può avvalersi, quale ordinaria soluzione organizzativa, di uffici, servizi, professionalità e dipendenti degli Enti consorziati, acquisendone la disponibilità a fronte di apposite convenzioni.
5. L'organizzazione del Consorzio è improntata al principio generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
6. In assenza di altre figure con qualifica dirigenziale, spettano al Direttore tutti i compiti attribuiti dalle leggi ai Dirigenti. Il Direttore può affidare, la responsabilità di unità organizzative e

dell'esecuzione di procedimenti, di attività e di fasi operative a personale di qualifica non dirigenziale dotato di adeguate competenze professionali e inquadramento giuridico.

7. Al Direttore è attribuita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne definisce anche le modalità di svolgimento, la funzione di datore di lavoro ai fini della normativa sulla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZA

Art. 26 - Finanziamento del Consorzio

1. Al finanziamento del Consorzio provvedono in via ordinaria, gli Enti consorziati in rapporto alla popolazione residente all'ultimo censimento disponibile;
2. La Provincia ed i comuni consorziati possono assegnare al Consorzio beni a titolo di comodato.
3. Il contributo a carico di ogni Ente locale associato è determinato in sede di bilancio preventivo, fatto salvo il calcolo del conguaglio.
4. Al fine di consentire agli Enti consorziati di reperire le risorse da utilizzare per il finanziamento del Consorzio, questo provvederà a definire negli atti di affidamento dei servizi, gli oneri a carico dei gestori.
5. Tra gli oneri previsti al comma precedente sarà incluso un canone di concessione delle reti o impianti di proprietà degli Enti consorziati concessi in uso ai gestori dei servizi.

Art. 27 - Principi contabili

1. La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio del pareggio tra costi e ricavi.
2. In particolare, il Consorzio adotta la contabilità economico/patrimoniale.
3. Oltre alle entrate derivanti dalle quote di finanziamento a carico degli Enti consorziati, il Consorzio può conseguire altri introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali.
4. Per tutto quanto non specificato, si rimanda all'apposito regolamento contabile.

Art. 28 - Patrimonio del Consorzio

1. Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio costituito da:
 - a) capitale di dotazione formato da beni immobili o mobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;
 - b) da beni immobili o mobili, attrezzature, impianti e automezzi, acquistati o realizzati dal Consorzio per il proprio ordinario funzionamento;

- c) da ogni diritto reale, di credito e sulle opere dell'ingegno derivante al Consorzio in conseguenza dell'attività da esso svolta o di donazioni o lasciti.
2. I beni del Consorzio sono iscritti presso i registri mobiliari e immobiliari.
 3. A fronte delle componenti patrimoniali sopra indicate, il Consorzio potrà disporre:
 - a) di fonti di finanziamento rese disponibili dagli Enti consorziati;
 - b) di contribuzioni e finanziamenti pubblici non trasferiti ai soggetti gestori;
 - c) di fondi diversi formati con gli accantonamenti previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
 4. Il Consorzio potrà finanziarsi attraverso forme di indebitamento a breve, medio e lungo termine previste dalla normativa sugli Enti locali.
 5. Al Consorzio compete l'amministrazione dei beni strumentali ad esso affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.

Art. 29 - Rapporti finanziari con gli Enti consorziati

1. Qualora un Ente consorziato non eroghi entro i termini stabiliti quanto attribuito a suo carico, il Consorzio applica interessi moratori ed irroga penali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
2. Qualora intenda anticipare i tempi di realizzazione di un'opera, o comunque favorire il potenziamento della dotazione infrastrutturale nel territorio amministrato rispetto ai programmi stabiliti dal Consorzio, il singolo Comune o un gruppo di Comuni può mettere a disposizione del Consorzio stesso a titolo gratuito risorse finanziarie specificatamente destinate agli investimenti concordati.
3. Il Consorzio, al fine di rispettare il principio del pareggio tra costi e ricavi fa ricorso in primo luogo alle riserve accantonate in precedenza e solo qualora ciò risulti insufficiente o patrimonialmente inopportuno può chiedere agli Enti consorziati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio determinati in proporzione alle quote di finanziamento.

Art. 30 - Destinazione dell'utile di gestione e copertura dell'eventuale perdita.

1. In presenza di un utile determinato in sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea, con la medesima deliberazione di approvazione del detto conto consuntivo, provvederà a destinarlo.
2. L'eventuale perdita di gestione obbliga il C.d.A. ad analizzare le cause che hanno determinato la perdita ed indicare i provvedimenti da adottare per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 31 - Recesso del singolo Ente consorziato

1. Nel caso di recesso di un Ente associato, non vengono restituiti gli impianti, le reti, le immobilizzazioni, le pertinenze dei servizi comunque denominate date in amministrazione al Consorzio, o da questo direttamente realizzate, necessari al funzionamento dei servizi per altri Enti che rimangono consorziati, anche se l'infrastruttura insista interamente sul territorio dell'Ente locale recedente. All'Ente recedente spetta comunque un equo indennizzo.
2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente del Consorzio, entro il trenta giugno di ciascun anno e decorrerà dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Il Consorzio stipula i necessari accordi con l'Ente recedente, ovvero con il Consorzio di destinazione, per definire le modalità di impiego, di accesso e di disponibilità delle infrastrutture intercomunali.
4. I beni di cui al comma precedente non saranno comunque restituiti qualora non siano possibili, o risultino eccessivamente onerose, soluzioni alternative alla disponibilità dei beni medesimi da parte del Consorzio. All'Ente recedente spetta comunque un equo indennizzo.
5. L'Ente consorziato che intendesse recedere, per qualsiasi motivo, dal Consorzio dovrà farsi carico, in proporzione alla quota di partecipazione detenuta dell'eventuale deficit patrimoniale così come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
6. In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione delle forniture dovrà essere regolata da specifiche convenzioni, come pure speciali convenzioni dovranno regolare il trasferimento di eventuali opere in corso di realizzazione.

Art. 32 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra due o più Enti consorziati oppure tra un Ente locale associato ed il Consorzio dovrà essere risolta esclusivamente dalla competente autorità giurisdizionale.

Art. 33 - Scioglimento del Consorzio

1. Il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da almeno 2/3 degli Enti consorziati rappresentativi di almeno 2/3 delle quote di partecipazione al Consorzio stesso.
2. Qualora venga sciolto il Consorzio ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, il relativo patrimonio sarà ripartito come segue:

- a) i beni ricevuti dal Consorzio in affitto o in comodato sono restituiti agli Enti proprietari;
 - b) i beni finanziati con specifiche disponibilità finanziarie sostenute da singoli Enti consorziati, sono assegnati agli Enti medesimi, con regolazione conforme agli atti convenzionali stipulati al momento dell'affidamento degli stessi beni al Consorzio;
 - c) i terreni, i fabbricati, gli impianti e le reti non rientranti nei due punti precedenti sono assegnati, su richiesta, al Comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore.
3. Le modalità di determinazione del valore dei beni di cui ai punti b) e c) vengono definite con la deliberazione di scioglimento del Consorzio.
 4. I beni di qualunque tipo e natura necessari all'esercizio di servizi di più Enti sono assegnati ai Comuni ai sensi del comma 2 del presente articolo solamente in presenza di accordi, contratti, convenzioni comunque denominate che garantiscano i reciproci diritti e funzionalità.
 5. Le attività nette risultanti dal prospetto di liquidazione dopo aver eseguito le operazioni previste ai commi precedenti del presente articolo, saranno ripartite tra gli Enti consorziati sulla base delle quote consortili in essere al momento dell'approvazione di detto prospetto da parte dell'Assemblea.
 6. Tra le attività potranno esservi anche impianti, immobili e attrezzature non liquidati o non assegnati, che saranno distribuiti tra gli Enti consorziati in conto e in proporzione della quota di liquidazione spettante.
 7. Vengono nominati uno o più liquidatori, per un massimo di tre.
 8. Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti consorziati.

Art. 34 – Entrata in vigore.

Il presente statuto entra in vigore e si applica immediatamente, senza la previsione di disciplina transitoria, agli organi e alle attività del Consorzio, dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 35 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e non diversamente disciplinato si rinvia alle norme di legge vigenti per gli Enti locali, in quanto compatibili.

ALLEGATO "A" QUOTE DI PARTECIPAZIONE ENTI CONSORZIATI C.I.T.L.

Ente	Quota di partecipazione
Provincia di Caserta	115
Alife	11
Alvignano	8
Baia e Latina	4
Bellona	8
Caiazzo	9
Calvi Risorta	9
Camigliano	3
Cancello ed Arnone	8
Capodrise	10
Carinara	9
Carinola	14
Casal di Principe	29
Casaluce	14
Casapesenna	11
Casapulla	10
Castel Campagnano	3
Castel di Sasso	2
Castelmorrone	6
Castel Volturno	24
Ciorlano	1
Conca della Campania	3
Curti	10
Falciano del Massico	7
Formicola	2
Francolise	8
Frignano	14
Gallo	1
Giano Vetusto	1
Grazzanise	11
Liberi	2
Macerata Campania	14
Marcianise	57
Mondragone	36
Orta di Atella	18
Pastorano	4

Piana di Monteverna	4
Pietravairano	5
Pontelatone	3
Portico di Caserta	9
Pratella	3
Raviscanina	2
Recale	10
Roccamonfina	6
Rocchetta e Croce	1
Ruviano	3
San Cipriano d'Aversa	20
San Marcellino	18
Santa Maria La Fossa	4
San Tammaro	5
Sant'Arpino	19
Sessa Aurunca	37
Tora e Piccilli	2
Vairano Patenora	9
Valle Agricola	3
Villa di Briano	9
Villa Literno	17
Totale	685